

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'assegnazione di un contributo al Comune di Lugano
per l'acquisto di terreno destinato alla protezione del paesaggio

(del 15 gennaio 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A giustificazione e illustrazione del qui allegato disegno di decreto legislativo, che vi preghiamo di approvare, ci pregiamo comunicarvi quanto segue.

In data 12 luglio 1961 la Commissione per la protezione delle bellezze naturali (CBN) respingeva un'istanza presentata dal signor Fedele Canonica, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione di costruire una casa di appartamenti al mappale n. 1089 in quartiere Loreto. Il rifiuto si fondava sulla constatazione che il progetto avrebbe inciso negativamente sul complesso della chiesetta di Loreto, armoniosamente circondata da fabbricati più bassi e proporzionati. Dello stesso avviso si dichiarò la Commissione dei monumenti storici (CMS).

Ma mentre in un primo tempo Dipartimento, Comune, CBN e CMS ritenero che ci si poteva limitare ad esigere un raggustamento e ridimensionamento del progetto (affinchè esso venisse ad incombere meno gravemente sull'ambiente), si fece strada, più tardi, la convinzione che, in realtà, molto meglio sarebbe stato prevedere un divieto vero e proprio di costruzione e, di conseguenza, che si doveva chiedere l'espropriaione dell'area in parola. Si sarebbe così preservata integralmente da possibili deturpazioni la zona e, insieme a lei, la chiesetta. Non si può infatti non ammettere che l'ambiente merita di essere salvaguardato, escludendo ulteriori costruzioni.

Il Consiglio di Stato condivide i pareri espressi dal Comune e dalle Commissioni quando affermano che non si deve tollerare un deturpamento del quartiere. Mentre tutt'intorno urge il traffico più intenso (perchè la strada cantonale che conduce alla stazione delle FF passa a qualche centinaio di metri), la zona che si incentra nella splendida chiesetta appare siccome un'isola di gradita tranquillità.

Furono perciò avviate le necessarie trattative col Comune di Lugano. Esse sfociarono nei seguenti impegni:

impegno da parte del Municipio di chiedere al Consiglio comunale la concessione di un credito di Fr. 426.000,— (per l'acquisto della particella) e di franchi 3.500,— (per certi lavori di sgombero dell'area interessata);

impegno da parte dello Stato di chiedere al Gran Consiglio la concessione di un contributo pari al 50 % della spesa totale.

Quest'ultima ammontando a Fr. 429.500,—, ne deriva che l'importo a carico dello Stato verrebbe ad essere di Fr. 214.750,—.

Nel frattempo, e cioè in data 5 novembre 1962, il Consiglio comunale di Lugano ha accordato al Municipio il credito di Fr. 429.500,— a condizione che il Cantone, a sua volta, accordi un contributo pari al 50 % della spesa totale.

Ora, convinto che trattasi di contributo che lo Stato non può non concedere perchè, proprio come affermato a diverse riprese dal Gran Consiglio, l'ente

pubblico ha da intervenire per agevolare nella misura del possibile l'acquisto di aree idonee a interrompere un troppo denso tessuto edilizio, il Consiglio di Stato vi propone di voler concedere la vostra approvazione al qui allegato disegno di decreto legislativo. La vostra approvazione sarà inoltre per mantenere immune da contatti "architettonici" a lei proprio tutt'altro che convenienti, una chiesetta degna come poche altre.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :

Cioccarei

Il Cons. Segr. di Stato :

Lafranchi

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'assegnazione di un contributo al Comune di Lugano
per l'acquisto di terreno destinato alla protezione del paesaggio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 gennaio 1963 n. 1120 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Art. 1. — A favore del Comune di Lugano è concesso un contributo di franchi 214.740,—, pari al 50 % della spesa totale per l'acquisto della parcella n. 1089 del RFD di Lugano, di mq. 1094, di proprietà del signor Fedele Canonica, sita in località Loreto.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.